

S. 3676/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 76/2011 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 15.7.2013 e vertente

T R A

PALUMBO GAETANO (CF: PLM GTN 40R20 H431A), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio D'Auria (CF: DRANTN34E30I483R), Fabio D'Auria (CF: DRAFBA69M02C129Y) e Valeria D'Auria (CF: DRAVLR72R52C129Z), con studio in Scafati (SA) alla Via Luigi Sturzo 18, con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli presso lo studio dell'avv. Alessandro Basile in Piazza Garibaldi 80, in virtù di procura a margine del ricorso

- RICORRENTE -

E

REGIONE CAMPANIA (C.F.: 80011990639), in persona del presidente della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino

- RESISTENTE -

CONCLUSIONI

All'udienza del 29.11.2012 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, precisamente:

per il ricorrente: "Voglia l'On.le Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto, prodotto ed excepto, accogliere il ricorso e previo riconoscimento dell'esclusiva responsabilità della Regione Campania nel verificarsi dell'evento per cui è causa, condannarla a pagare al ricorrente i danni subiti nella misura accertata e quantificata dal C.T.U. Dott. Agronomo Diodato De Martino con la sua relazione di perizia a pag. 31 e

51/5121

32 e, precisamente in € 15.091,00, con rivalutazione ISTAT ed interessi dall'agosto 2010 (data dell'evento) fino all'effettivo soddisfo, oltre danni morali nella misura che l'On.le Collegio riterrà in Sua Giustizia per la lesione di interessi costituzionalmente protetti al lavoro. Con vittoria di spese e competenze, comprese CPA, IVA e maggiorazione del 12,50%, il tutto con attribuzione ad essi avuti D'Auria Antonio, Fabio e Valeria, antistatari, oltre spese di C.T.U. in favore del ricorrente>>.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

h
Con ricorso, notificato alla Regione il 18 aprile 2011 e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 21 giugno 2011, il ricorrente indicato in epigrafe, ha esposto: di essere conduttore di un appezzamento di terreno, sito in Castel San Giorgio (SA) ubicato nelle vicinanze del Torrente Solofrana e riportato in catasto al fg. 9 del comune di Castel S. Giorgio, p.lle 909, 354, 356, 910, 911, 912, 913, 1186, 1187, 1188, 1189, 896, coltivato ad ortaggi ed alberi da frutto; che il suddetto Torrente Solofrana, a causa dello stato di totale abbandono in cui si trovava (e tuttora si trova), tra il 31/07/2010 ed il 1°/08/2010 esondò violentemente e ruppe un argine in prossimità del fondo de quo, di guisa che lo stesso fu sommerso per una superficie di circa mq 13.621 di notevoli quantità di acqua inquinata ed uno strato di fango, melma, pietrisco e rifiuti di ogni genere da esso fuoriusciti avente uno spessore di circa 10 cm; che a causa dell'allagamento gli ortaggi coltivati dal Palumbo andarono completamente distrutti mentre le piantagioni rimasero gravemente danneggiate con la perdita dei frutti pendenti; inoltre si rese necessario un laborioso lavoro di pulizia del fondo che durò diversi giorni; che il torrente Solofrana, i cui argini sono obsoleti e fatiscenti, ed il cui alveo risulta sempre pieno di erbe infestanti, rifiuti e detriti di ogni genere, melma e fanghi velenosi, mai o quasi mai è stato fatto oggetto di interventi di manutenzione; in particolare non è stato effettuato alcun intervento finalizzato ad eliminare le innumerevoli situazioni di pericolo che il torrente in oggetto presenta, tra cui quella causata dal materiale che abbondante nel corso degli anni si è accumulato all'interno dell'alveo anche in prossimità degli immobili in oggetto, causando l'innalzamento del livello del letto e facilitando le esondazioni che si sono ripetute nel tempo; che l'elencazione e la quantificazione dei danni è stata effettuata con relazione redatta dal dott. agr. Rocco Palumbo; che la responsabilità di tale evento, sia oggettiva che aquiliana, è da attribuirsi alla Regione Campania che, per legge e comunque di fatto, è tenuta ad esercitare la manutenzione straordinaria, ordinaria, sorveglianza, custodia ed eliminazione di ogni fonte di pericolo del torrente Solofrana e dei suoi fatiscenti argini. Tanto premesso ha adito questo giudice, evocando in giudizio la Regione

Campania, imputandole la omessa manutenzione dell'opera idraulica, per sentirla condannare al risarcimento dei danni.

Si è costituita ritualmente in giudizio la resistente, contestando la propria legittimazione passiva e la fondatezza nel merito della domanda, deducendo la eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione.

Ammessa la prova per testi e disposta una c.t.u., è stata espletata l'attività istruttoria, delegata ex art. 203 c.p.c. al Tribunale di Nocera Inferiore.

Acquisiti gli atti concernenti le attività delegate, all'udienza del 29.11.2012 le parti hanno precisato le conclusioni e all'udienza di discussione, la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta.

Nessun dubbio può ravvisarsi in ordine alla sussistenza della **legittimazione attiva** del ricorrente (peraltro non contestata), che si è palesato conduttore dei fondi di cui è causa, il che risulta confermato dai testi (il teste, Spaduzzi Claudio, ha riferito <<posso affermare che l'apprezzamento di terreno di cui è titolare il sig. Palumbo, è interamente coltivato ad ortaggi e frutteti>>).

In particolare, con riguardo allo stato dei luoghi, dagli accertamenti svolti dal c.t.u., dott. agr. Diodato De Martino, risulta che <<gli immobili oggetto di causa sono rappresentati da terreni agricoli siti nel Comune di Castel S. Giorgio alla località Palmeto, Via Oliva, riportati nel N.C.T. del Comune di Castel S. Giorgio al Fg. 9, particelle: n. 912 di are 49,32; n. 354 di are 17,25; n. 913 di are 24,50; n. 911 di are 18,69; n. 356 di are 8,15; n. 910 di are 16,56; n. 1188 di are 2,22; n. 1189 di are 2,22; n. 896 di are 1,75; n. 909 di are 4,30; n. 1537 di are 6,95; n. 1538 di are 12,07; n. 1187 di are 33,00; n. 1539 di are 13,98, superficie totale mq 21.096 (ALLEGATO "V"), di cui circa mq. 13.500 interessati dall'esondazione in quanto i restanti mq. 7.496 sono rappresentati dalla superficie occupata dalla strada pubblica (Via S. Pertini) non riportata in mappa e da terreno ubicato a nord della detta Via S. Pertini ove l'acqua di esondazione non vi è giunta. Il fondo interessato dall'esondazione, all'atto dei sopralluoghi effettuati in data 04/04/2012 – 19/04/2012 e 26/04/2012 si presenta costituito da unico corpo, con giacitura pianeggiante, attraversato da una carraia con fondo sterrato che dalla Via S. Pertini giunge alla Via Oliva quindi consente di avere per il fondo in oggetto un duplice accesso da strade pubbliche. Il fondo in oggetto per una superficie di circa mq. 10.000 si presenta occupato da piantagioni arboree (peschi e kaki) e precisamente pesco per mq. 6.500,00 circa; kaki o loti per mq. 3.500,00 circa, in buono stato di manutenzione e conservazione. Si presenta occupato inoltre da colture ortive (cipolla rossa di Montoro) per

una superficie di circa mq. 3.000, come individuate e rappresentate nella planimetria allegata (ALLEGATO "Z") (foto n. 1-2-3-4-6-8), in buono stato di vegetazione e conservazione. Sulla superficie adibita alla coltivazione di colture ortive risultano impiantate nuove piante di pesco (foto n 5 - 7). Tra gli alberi di fruttiferi, si è notata la presenza di qualche albero di nuovo impianto (foto n. 4)>> (cfr. la relazione, a pagg. 13-15).

Per quanto attiene poi alla **legittimazione passiva** (*rectius* alla titolarità dal lato passivo del rapporto), alla stregua della documentazione in atti (cfr. la relazione di intervento dei VV.FF. e l'ordinanza sindacale del 31 luglio 2010), anche fotografica, e delle risultanze della c.t.u. è rimasto inequivocabilmente accertato che, così come sostenuto da parte ricorrente, e non escluso dalla resistente, tra il 30 ed il 31.7.2010, i fondi in questione, così come l'area circostante, sono stati interessati, da un fenomeno di straripamento (a monte) e da allagamento in seguito al collasso del muro spondale in destra idraulica del torrente Solofrana, nel tratto ricadente nel territorio comunale di Castel San Giorgio, località Palmeto, in seguito ad un <<nubifragio abbattutosi sui territori di Fisciano, Mercato S. Severino e sull'Avellinese che hanno provocato l'ingrossamento del citato corso d'acqua nel tratto in cui lo stesso corre pensile. L'improvvisa spinta delle acque, dovuta all'ondata di piena, ha determinato la rottura ed il crollo totale del tratto di circa ml. 40,00 della muratura arginale destra, costituita da pietre di tufo di antica costruzione e sovrastante cordolo in conglomerato cementizio>> (così il verbale di constatazione di somma urgenza, redatto dai funzionari del Genio Civile di Salerno, versato in atti).

In particolare, dall'ordinanza n. 131 del 31.07.2010, emanata dal Sindaco del Comune di Castel San Giorgio, per motivi igienico-sanitari, emerge che in data 31.07.2010 si è verificata una invasione dei fondi agricoli delle acque provenienti dalla esondazione e dalla rottura dell'argine in DX idraulica del torrente Solofrana. Anche dalle deposizioni dei testi risulta confermato: che durante la notte fra il 31 luglio ed il 1° agosto 2010 il torrente Solofrana è esondato, rompendo un argine vicino alla proprietà Palumbo; che l'intera estensione del terreno del ricorrente è stata sommersa da almeno 80 cm. di acqua, fango e rifiuti; che, una volta ritiratosi l'acqua, è rimasto uno strato di melma di circa 10 cm. che è stato rimosso con un lavoro durato diversi giorni; che l'intera coltivazione di ortaggi, nonché i frutti pendenti del Palumbo sono andati completamente distrutti; che nessuno mai è intervenuto al fine di mantenere gli argini nel tratto del torrente Solofrana nella zona in oggetto; che l'alveo del torrente è sempre pieno di rifiuti di ogni genere accumulati nel corso degli anni (cfr. le dichiarazioni di Spaduzzi Claudio). Il teste Rocco Palumbo, di professione dottore agronomo,

ha dichiarato <<Ascoltata la lettura dei capi di prova che mi viene fatta, mi riporto a quanto da me dedotto e concluso nella relazione tecnica di parte depositata in atti e contenente tutte le risposte; (...) confermo, pertanto, tutte la circostanze contenute nei predetti capi di prova>>.

La specifica questione della manutenzione del torrente Solofrana è stata peraltro già affrontata in altre sentenze di questo T.R.A.P. (tra le altre, la n. 169/2005 e, più di recente, la n. 106/2012, relativa al medesimo evento), nelle quali è stata altresì accertata, in relazione ai ripetuti eventi di rottura degli argini, <<la concorrenza di elementi scatenanti costituiti in primo luogo dalla inadeguatezza della sezione idraulica del torrente Solofrana, inidonea a contenere le ondate di piena (anche quando non si rompono gli argini l'acqua tracima inondando i terreni limitrofi); in secondo luogo il precario stato di manutenzione del letto, sia del torrente che del collettore che ne hanno ulteriormente ristretto la portata; in terzo luogo la mancanza di un adeguato intervento sistematico di consolidamento degli argini dei due corsi d'acqua>>; concludendosi che <<all'origine dei fatti va pertanto posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio>>.

Anche con riguardo all'evento di cui è causa, il c.t.u. ha evidenziato <<che le cause dei danni lamentati dai ricorrenti sono da attribuire alla esondazione e alla rottura dell'argine destro del torrente "Solofrana", avvenuta tra il 30 e 31 luglio 2010>> e, soprattutto, che <<al momento del fatto dannoso, le condizioni di manutenzione del corso d'acqua erano molto precarie>> (cfr. pag. 16 della relazione).

Pertanto, può ritenersi che l'evento sia imputabile alla vetustà ed al cattivo stato di conservazione dell'argine destro nonché alla mancanza di manutenzione del letto del torrente. In particolare, il collasso del muro sponale per effetto della spinta idrostatica e idrodinamica dell'acqua è riconducibile esclusivamente al decadimento nel tempo delle caratteristiche meccaniche del materiale tufaceo di cui i muri erano e sono costituiti dovuto anche all'assenza di idonei interventi di manutenzione e di consolidamento strutturale. Come accertato da questo giudice anche in altri giudizi, è da sottolineare anche che il territorio, negli ultimi decenni, ha subito una trasformazione profonda sia rispetto all'incremento abitativo che ai sistemi di coltivazione in atto. Tali variazioni hanno comportato un incremento notevole dei volumi di piena. Di fronte a questa evoluzione del territorio, le sezioni degli alvei sono rimaste sostanzialmente quelle iniziali incapaci di contenere le portate idriche conseguenti a piogge di entità superiore alla media con sempre più frequenti inondazioni delle aree adiacenti.

All'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, va dunque posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in

generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi, che il pur rilevante - ma non eccezionale - andamento pluviometrico, da solo, non avrebbe potuto cagionare.

E', pertanto, da ritenersi la responsabilità della Regione Campania.

Affermato, *in primis*, che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della regione, va ricordato che in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (qual è il torrente in parola), mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione.

Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art. 34), per le Regioni che, come la Regione Campania, non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ed effettiva ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori.

Ne consegue che la tutela e la manutenzione del corso d'acqua di cui è causa rientrava certamente, all'epoca dei fatti, tra le competenze della Regione Campania, che invano, pertanto, ritiene di essere esonerata da responsabilità.

Infine, neanche può ritenersi che si sia in presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento. Invero, la dedotta eccezionalità dell'evento meteorico, solo genericamente allegata, non è stata provata dalla resistente, né risulta confortata da qualsivoglia riscontro. Anzi, dagli accertamenti svolti dal c.t.u. <<*si evince che l'evento piovoso, per l'intensità delle precipitazioni non è ascrivibile ad evento eccezionale. Infatti dall'analisi dei dati pluviometrici forniti dal CEMPID si rileva che il valore delle precipitazioni verificatisi il 30-31/luglio 2010 (data di causa), raffrontato alle serie storiche è superato più volte*>> (cfr. la relazione, a pagg. 17 e ss.).

D'altronde, avuto riguardo all'evento, neanche risulta che la competente autorità amministrativa abbia riconosciuto l'eccezionalità dell'evento e provveduto alla conseguente dichiarazione di calamità (cfr. la nota della Regione Campania allegata come doc. U alla relazione del c.t.u.).

Per quanto riguarda le conseguenze dell'evento, dalla documentazione fotografica allegata alla c.t.u. emerge che lo straripamento è risultato dannoso per le colture in atto a causa sia della notevole quantità di acqua e melma riversatasi nei terreni circostanti che hanno generato una condizioni di asfissia, sia per la composizione chimica delle acque stesse.

Avuto riguardo a quest'ultimo punto, peraltro, è bene evidenziare, da un lato, che effettivamente con delibera del Consiglio Comunale di Castel San Giorgio del 31.7.2010 è stato intimato ai proprietari dei fondi interessati dall'inondazione di non utilizzare, né commercializzare i prodotti agricoli poiché inesorabilmente inquinati a causa delle acque esondate dal torrente Solofrana, ma che, come già accertato da questo giudice in altre vertenze, anche tra le stesse parti, già in precedenza, per effetto di altri eventi, il Comune aveva inibito l'utilizzo per l'alimentazione umana delle colture a basso fusto.

In ordine alla quantificazione dei danni, il c.t.u. ha tenuto conto: di quelli conseguenti alla mancata produzione dei prodotti della terra sia arborei che erbacei, al netto delle spese di raccolta; dei costi necessari per rendere di nuovo coltivabile il terreno devastato (lavori di pulizia del fondo intero da materiali galleggianti) e per le anticipazioni colturali per le colture ortive (lavorazione meccanica del terreno mediante fresatura; concimazione di fondo, con concimi minerali, acquisto piantine e messa a dimora, mq. 3.000,00).

In particolare, il c.t.u. ha computato i danni subiti dal ricorrente, quantificandoli pari ad € 13.163,50, di cui: € 1.000,00 per recupero e trasporto in discarica di materiali vari galleggianti (plastica, legno, ecc), in economia, a corpo; € 2.632,20 per mancato raccolto di pesche; € 1.750,00 per mancato raccolto di kaki; € 6.155,50 per amminutamento superficiale del terreno, mediante frangizollatura o fresatura; per la disinfestazione del terreno; per la sistemazione superficiale del terreno; per concimazione di fondo e correzione pH (mq. 13.000 x 0,4735); € 212,80 per estirpazione meccanica di piante da frutto (n. 40 x € 5,32); € 129,00 per acquisto e messa a dimora piante di pesco di un anno d'innesto (n. 20 x € 6,45); € 103,20 per acquisto e messa a dimora piante di kaki di un anno d'innesto (n. 20 x € 5,16); € 280,50 per perdita di colture ortive appena messe a dimora; € 900,00 per acquisto piantine e messa a dimora (€ 0,30/mq. x mq. 3.000).

Vanno, altresì, condivise le considerazioni, ben motivate, svolte con riguardo alle contestazioni del ricorrente, laddove il c.t.u. ha sostenuto <<Per la stima del costo per pulizia del fondo sulla scorta di quanto dichiarato dal CTP con la sua relazione", il sottoscritto CTU ritiene congruo l'importo considerato in quanto la melma e detriti vari non sono stati allontanati dal fondo ma rimescolati al terreno con lavorazioni di arieggiamento, come dichiarato dal ricorrente in sede di sopralluogo, regolarmente riportato nel verbale di sopralluogo n. 3. Per il calcolo del costo per la disinfestazione del terreno dai nematodi", il sottoscritto ritiene congruo € 0,38/mq. (valore mediato) in quanto tale valore mediato è stato estratto dal prezzario per le opere di miglioramento fondiario della Regione Campania (Bollettino Ufficiale della Regione Campania N. 19 del 12 maggio 2008) (ALLEGATO X), cod. 07 008 "disinfestazione dei terreni dai nematodi con idonei prodotti indicati dal SESIRCA dove sono indicate cifre per ettaro comprese tra € 2.832,76 ed € 4.721,06 ovvero compreso tra al €/mq 0,28 e 0,47. Per l'utilizzazione del criterio dei frutti pendenti (ai sensi dell'art. 1223 c.c. trattandosi di stima di danni)", il sottoscritto ritiene giusta la quantificazione dei danni alle colture ortive secondo il metodo delle anticipazioni colturali in quanto alla data dell'evento, 30/31/ luglio 2010, dette colture erano appena messe a dimora, come dichiarato dal C.T.P. nella relazione di parte, al quale così Gli aveva riferito il ricorrente. Per la riduzione della decurtazione del 40% per spese non sostenute perché contraria al dettato dell'art. 1223 c.c. il sottoscritto ritiene congrua la decurtazione effettuata (40% per le pesche e 50% per i loti)>>. A quest'ultimo riguardo, peraltro, non può affatto condividersi la tesi attorea, secondo cui il danno da lucro cessante per perdita delle giornate lavorative debba in qualche modo computarsi stornando le spese per la raccolta (ossia quantificando il danno da perdita del prodotto moltiplicando la quantità di prodotto per il suo prezzo di vendita stimato), trascurando, però, che in questo modo si computa il mancato reddito lordo e non già, come invece va fatto, il mancato reddito netto. Il risarcimento che compete al ricorrente, infatti, deve riguardare, relativamente alla coltura danneggiata, la differenza tra il reddito lordo (quantità di prodotto x prezzo di vendita) e le spese da questi effettivamente sostenute fino al termine della coltivazione, spese di cui, con ogni evidenza, il ricorrente non si è più dovuto fare carico dal giorno dell'inondazione.

In definitiva, sebbene con riguardo ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi manchi qualsivoglia documentazione comprovante quelli effettivamente sopportati (che sia pure a distanza di anni dall'evento il ricorrente non ha ritenuto di produrre), va osservato che il c.t.u. ha operato una stima sostanzialmente condivisibile, sia pure generosa, tale da indurre a ricomprendere in essa anche gli asseriti danni morali, pure invocati.

Pertanto, in ordine al *quantum* del risarcimento, ritiene il Tribunale che sia equo stimare l'ammontare dei danni pari ad € 13.163,50, come indicato dal c.t.u.

Deve, pertanto, condannarsi la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente della somma di **€ 13.163,50**.

Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (31.7.2010) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione ai procuratori antistatari, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione fino a € 25.000,00), applicando il valore minimo di liquidazione delle quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, in conformità del Regolamento del 20.7.2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, a carico della resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Palumbo Gaetano nei confronti della Regione Campania, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Palumbo Gaetano della somma di € 13.163,50, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

2) condanna la resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida che liquida complessivamente in € 586,00 per spese ed in € 1.128,00 per competenze (valore minimo di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari; ponendo a carico definitivo della Regione le spese di c.t.u., come liquidate.

Così deciso a Napoli il 15.7.2013

IL GIUDICE ESTENSORE



IL PRESIDENTE

